



F.I.M.P.
Federazione Italiana Medici Pediatri
Regione Veneto

Il certificato nelle attività fisico-sportive in ambito non agonistico, linee guida della F.I.M.P. ad uso del pediatra convenzionato

Il Codice Deontologico al Titolo III art. 22 in merito alla certificazione stabilisce che : " il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute", inoltre al Titolo VI all'art. 74 e 75 stabilisce che : " la valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto..."; " Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica...".

In ambito pediatrico inoltre non si deve mai sottovalutare il ruolo formativo che la pratica sportiva ha nei confronti dei bambini e degli adolescenti, evidenziandone il ruolo sociale ed il rapporto tra questa e il concetto di salute.

Negli ultimi anni la pratica dell'attività sportiva è uscita dai ristretti confini dello sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono. Se da un lato c'è stato il riconoscimento del ruolo dell'attività fisica nella tutela, mantenimento e promozione di uno stato di "buona salute" dall'altro abbiamo assistito ad una deresponsabilizzazione da parte delle società sportive, Istituzioni e della Scuola che hanno demandato al medico qualsiasi responsabilità in ordine alle più svariate attività sportive, sottostimando il valore medico-legale della certificazione e trasformandolo in un valore prettamente assicurativo con l'equazione : certificazione uguale a tutela della

salute che ha causato un aumento esponenziale delle richieste di certificazione per qualsiasi attività fisica.

In Italia dal punto di vista giuridico, l'attività sportiva viene distinta in agonistica e non agonistica. In una circolare esplicativa (n° 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della Sanità ha precisato che deve intendersi **attività sportiva agonistica** *"quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un'attività sportiva"* ne consegue che la qualificazione agonistica dell'attività è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico, per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati.

Nell'ambito della attività sportiva si è inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell'attività motoria "di base" praticabile da tutti senza ricorrere alla certificazione medica.

In base alla normativa vigente definiamo come **Attività Sportiva non Agonistica** le attività sportive praticate da:

- a) *gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
- b) *coloro che svolgono competizioni tra atleti finalizzate alla partecipazione a gare e campionati organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;*
- c) *coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.*

Definiamo come **Attività Amatoriale, Ludico-Motoria, Ginnico-Formativa**:

l'attività caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall'età dei soggetti, con finalità ludico-ricreative, ginnico formative, riabilitative e/o rieducative, in questo contesto rientra l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, in forma autonoma, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi ; chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica presciistica, ginnastica per anziani, corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline quali il nuoto, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

L'attività fisico-sportiva in ambito scolastico

Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.*

Un'ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche che si svolgono in ambito scolastico si ha dalla lettura di alcune circolari del

Ministero della Pubblica Istruzione e dall'allegato H dell'ACN per la pediatria del 15 dicembre 2005 e s.m.i.

Nella scuola attualmente, l'educazione sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap, privilegiando il confronto tra le classi con affermazione quindi del valore educativo dello sport inteso anche come confronto (e quindi anche come competizione) che in quanto divenuto attività didattica, viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di Istituto nelle normali attività didattiche (circ. MPI 24/07/98 n° 2548/A1).

L'attività motoria svolta nelle scuole materne ed elementari non può essere ricondotta ad attività sportiva non agonistica poiché nella scuola elementare i giochi sportivi sono limitati alla fase di istituto e hanno carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in attività di gioco sport (quindi pratica pre-sportiva).

(Allegato H ACN pediatria 15 dicembre 2005 e s.m.i.; Circolare Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso prot. 10026/C32/10 del 12 novembre 2001; Circolare C.O.N.I. dell' 01/08/1997). Nella circolare Ministeriale P.I. 28/08/2001 si ribadisce che nell' attività sportiva scolastica per le scuole elementari che partecipano ad attività di gioco-sport "possono essere previste giornate dedicate a livello locale e manifestazioni dimostrative a livello provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell'attività sportiva)".

Sono definite attività parascolastiche *quelle attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.*

Sono escluse dalla definizione di attività parascolastiche le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative anche se svolte in orario extracurricolare (es. corsi di nuoto, attività propedeutiche alla partecipazione successiva ai giochi sportivi studenteschi ecc..)

Potranno rientrare nella definizione di attività parascolastiche alcune manifestazioni di particolare interesse e significato educativo-sportivo aventi carattere provinciale, preventivamente concordate con i rappresentanti FIMP.

IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva è compito del pediatra di famiglia che la rilascerà gratuitamente in regime convenzionale (art. 44 comma 2 lettera H dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.) oppure su proprio ricettario personale in regime di libera professione (Codice Deontologico Titolo III art. 22) a seconda delle situazioni che sostanzialmente si riconducono a due fattispecie in base alla normativa vigente:

1. CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA GRATUITA

(solo in ambito scolastico)

*Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
a coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali (successive alle selezioni di Istituto, intercomprensoriali).*

Il pediatra di libera scelta rilascerà il certificato secondo il modulo (**Allegato F**), o secondo un modulo da lui predisposto contenente le stesse informazioni.

Ai fini del rilascio del certificato oltre all'anamnesi, alla visita medica con rilevazione della P.A. è necessaria l'acquisizione di un E.C.G. a riposo, debitamente refertato, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del pediatra, in base alla storia clinica ed all'anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti. Per coloro che , a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato

rischio cardiovascolare è necessario un E.C.G. basale debitamente refertato con periodicità annuale.

Con Decreto n° 112 del 5/08/2014 della Regione Veneto, la richiesta di accertamenti per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico sarà prescritta in "ricetta rossa" con esenzione I01 (I come Imola).

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica anche se specifici per una sola disciplina si intendono validi come certificati per tutte le discipline della attività sportiva non agonistica in ambito scolastico. Al riguardo, si precisa che fin dalla emanazione del D.M. 18/02/1982 la certificazione della attività sportiva agonistica ha sempre surrogato la certificazione della attività non agonistica (circolare regionale 14 aprile 2011 , protocollo 182187 class. E 000.10.02).

Allo stesso modo è da ritenersi valido , ai fini scolastici, il certificato per l'attività sportiva non agonistica, in possesso dell'alunno e in corso di validità, regolarmente rilasciato dal proprio pediatra.

La richiesta della certificazione dovrà essere presentata tramite (**Modello G**) con congruo anticipo e, nel caso di alunni che abbiano ottenuto la stessa certificazione l'anno prima, solo a scadenza del certificato precedente. Per ovvi motivi di tutela sanitaria dell'alunno, infatti, il medico deve poter effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi ritenuti opportuni per valutare lo stato di salute dell'assistito. Per tutte le altre attività fisico-sportive svolte dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, l'alunno si intende fisicamente idoneo in assenza di documentate segnalazioni da parte dell'esercente la patria potestà di situazioni di esonero o di limitazione,

Allegato F



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modulo rilascio certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico in ambito scolastico (D.M. 24 Aprile 2013 e s.m.i. e ACN pediatria 29 luglio 2009 e s.m.i. all. H)

Istituto :

Studente

Nata/o ail,

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato E.C.G. eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

luogo, data,

Dott.

Allegato G



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MODULO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO MEDICO GRATUITO IN AMBITO SCOLASTICO

SCUOLA/ISTITUTO:

Ai sensi de decreto 24 aprile 2012 e s.m.i. e ACN 29 luglio 2009 – allegato H

Il sottoscritto nella sua qualità di legale
rappresentante della Scuola/Istituto.....
chiede che l'alunno.....
nato il..... frequentante la classe.....
venga sottoposto al controllo sanitario di cui ai citati D.M. e D.P.R. per la pratica, nell'ambito scolastico, di
attività sportive non agonistiche relative a :

- 1) [☐] **ATTIVITA' PARASCOLASTICHE:** intese come attività fisico sportive inserite nel P.O.F. svolte in orario extracurricolare, con la partecipazione attiva dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare, campionati, competizioni tra atleti e/o manifestazioni sportive organizzate dal MIUR o da Enti pubblici e privati e organizzate nell'ambito dei Centri Sportivi Scolastici.
- 2) [☐] **GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI:** nelle fasi successive alle selezioni di Istituto (fasi Intercomprensoriali)

(barrare la casella che interessa)

Data.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma autografa)

.....